



Prot. n. 45417
Class. I/13
Fasc.

D.R. n. 182

OGGETTO: Indizione delle elezioni telematiche per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali dell'Università del Salento, nel Consiglio degli studenti, nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU, nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nel Comitato Unico di garanzia, e nel Presidio della qualità, e per la nomina della rappresentanza dei dottorandi di ricerca in Senato Accademico. Biennio 2018/2020.

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di autonomia di questa Università;
- VISTO** l'art. 1, comma 1 del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi Collegiali dell'Università del Salento, nel Consiglio degli studenti, nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU, nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nel Comitato Unico di garanzia, nell'ISUFI e nel Presidio della qualità, emanato con D.R. n. 154 del 20.03.2018 stabilisce che *“le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consessi Accademici si svolgono ogni biennio, entro il mese di maggio. La data delle elezioni è fissata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli studenti.”*;
- VISTA** la deliberazione n. 47 del 20.03.2018 con cui il Senato Accademico ha autorizzato il Rettore ad indire con proprio Decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Regolamento elettorale degli Studenti, e mediante procedura telematica, le Elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi Collegiali dell'Università del Salento, nel Consiglio degli Studenti, nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU, nel comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e nel Comitato Unico di Garanzia, nell'ISUFI e nel Presidio di Qualità, biennio 2018-2020, per i giorni 22 e 23 maggio 2018;
- VISTO** l'art. 50 dello statuto, il quale stabilisce al comma 1 che il Senato Accademico è composto, tra gli altri, da quattro rappresentanti degli studenti e da un rappresentante degli studenti di Dottorato; al comma 2 che gli studenti iscritti all'Università del Salento sono eleggibili nei limiti previsti dalla legge e che gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca sono eleggibili purché iscritti nei tre anni dei relativi corsi; ed ai commi 6 e 7 che *“il rappresentante degli studenti e dei dottorandi è eletto in un collegio plurinominali di lista con sistema proporzionale dagli studenti e dai dottorandi iscritti all'Università del Salento”*;
- VISTO** il *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi Collegiali dell'Università del Salento, nel Consiglio degli studenti, nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU, nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nel Comitato Unico di garanzia, nell'ISUFI e nel Presidio della qualità, emanato con il succitato D.R. n. 154 del 20.03.2018;*



- VISTA** la Legge n. 394 del 28.6.1977 con cui è stato istituito il Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi dell'Ateneo ed in particolare l'art. 2, comma I, lett. c), ove si prevede che il Comitato è composto, tra gli altri, da due studenti;
- TENUTO CONTO** che l'art. 60 dello Statuto disciplina il funzionamento e la composizione del "Comitato unico di garanzia";
- VISTO** l'art. 60, comma 7, dello Statuto, il quale dispone che il Comitato unico di garanzia è integrato da due rappresentanti degli studenti designati su base elettiva in modo da assicurare nel complesso la parità di genere;
- VISTO** l'art. 93 dello Statuto il quale dispone che per il Presidio di Qualità è garantita, tra gli altri, la presenza di uno studente il quale si esprime solo sulla assicurazione della qualità della didattica e sulla valutazione della didattica e resta in carica due anni;
- VISTA** la Legge Regionale n. 18 del 27.6.2007 recante "*Norme in materia di diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione*" con cui è stata istituita l'Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Universitari e dell'Alta Formazione (PUGLIADISU), ed in particolare l'art. 10 lett. F) che prevede che il Consiglio di Amministrazione dell'ADISU è composto, fra gli altri, da "*...uno studente eletto da ciascuna università statale con regolamento adottato dalla stessa università. Le università che abbiano attivato una o più facoltà in un capoluogo di provincia diverso da quello in cui hanno la sede legale eleggono un altro studente iscritto presso una di tali facoltà*";
- VISTO** l'art. 4 del *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi Collegiali dell'Università del Salento, nel Consiglio degli studenti, nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU, nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nel Comitato Unico di garanzia, nell'ISUFI e nel Presidio della qualità, emanato con il D.R. n. 154 del 20.03.2018*, il quale per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU, richiamando l'art. 10 della L.R. n. 18/07, prevede che l'elettorato attivo e passivo spetta, per un rappresentante, a tutti gli studenti regolarmente iscritti presso i corsi di studio attivi presso le sedi di Lecce, per l'altro rappresentante, a tutti gli studenti regolarmente iscritti presso i corsi di studio attivi presso la sede di Brindisi;
- VISTO** l'art. 76 dello Statuto il quale prevede che il Consiglio didattico dell'ISUFI è composto, tra gli altri, da rappresentanti degli allievi della Scuola in misura pari al venti per cento dei propri componenti docenti;
- RITENUTO** necessario procedere allo stralcio delle elezioni del Consiglio didattico dell'ISUFI in attesa delle determinazioni sulla composizione del medesimo organo;
- PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 14 dello Statuto di Ateneo, è previsto che:
- l'elettorato attivo spetta agli iscritti ai corsi di studio e ai corsi di dottorato;
 - l'elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca;
 - il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile per una sola volta;



PRESO ATTO

- negli organi elettivi a composizione mista la rappresentanza degli studenti è pari al 20% dei componenti l'organo;

altresì che ai sensi degli artt. 2 e 3 del succitato *Regolamento elettorale* è previsto, tra l'altro:

- che lo studente può cumulare contemporaneamente due rappresentanze e non può essere eletto per più di due mandati nello stesso organo;
- che in caso di elezioni parziali o suppletive, il mandato elettorale, che abbia durata superiore a sei mesi, consente la rieleggibilità una sola volta;
- che sono ineleggibili coloro che non possono assumere pubblici uffici perché condannati con sentenza penale passata in giudicato e coloro che non sono in possesso dell'elettorato attivo. Sono ineleggibili altresì coloro che avendo effettuato preiscrizione al test di ammissione ad un corso di laurea magistrale o ad anno successivo di un corso di laurea dell'Università del Salento, non abbiano completato la procedura di immatricolazione o di iscrizione ad un corso di laurea o di laurea magistrale entro il termine ultimo previsto dalla normativa vigente, in quanto compatibile con le sedute di votazione;

TENUTO CONTO

che ai sensi degli artt. 38, 39, 40, 50, 53, 57, 60, 93 dello Statuto di Ateneo, nonché dell'art. 10 della Legge Regionale n. 18 del 27.6.2007, devono essere elette le rappresentanze studentesche come di seguito indicate:

ORGANO	FONTE NORMATIVA	NUMERO RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE DA ELEGGERE
Senato Accademico	art. 50 Statuto	4 + 1 rappresentante degli Studenti di Dottorato
Consiglio di Amministrazione	art. 53 Statuto	2
Consiglio degli Studenti	art. 57 Statuto	1 rappresentante per ciascun Consiglio Didattico attivato nell'Ateneo
Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi	Art. 2, comma I, lett. c) della Legge n. 394 del 28.6.1977	2
Comitato unico di garanzia	Art. 60 statuto	2
Consiglio di	art. 10 della L.R. n.	2



Amministrazione dell'ADISU	18/2007	
Presidio della qualità	Art. 93 statuto	1
Consigli di Dipartimento	art. 38 Statuto	20% delle componenti dei docenti e ricercatori di ruolo in seno ai singoli Consigli Dipartimento
Consigli Didattici	art. 40 Statuto	20% delle componenti dei docenti e ricercatori di ruolo in seno ai singoli Consigli Didattici

TENUTO CONTO altresì che ai sensi dell'art.50 dello Statuto di Ateneo deve essere eletta la rappresentanza degli studenti di Dottorato di ricerca nel Senato Accademico;

RITENUTO di dover stabilire in **n. 20 dottorandi** il numero delle sottoscrizioni delle candidature per l'elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca in Senato in ragione della consistenza dei dottorandi iscritti all'Università.

VISTA la nota prot. n. 42066 del 19.03.2018 con la quale sono stati invitati i Direttori di Dipartimento a comunicare la consistenza didattica dei rispettivi Consigli Didattici e dei corsi di laurea afferenti a ciascun Consiglio Didattico, al fine di poter quantificare le percentuali del 20% delle rappresentanze degli studenti da eleggere ai sensi dell'art. 40 dello Statuto di Ateneo;

PRESO ATTO che i Dipartimenti destinatari della predetta richiesta hanno reso la consistenza numerica dei Consigli Didattici;

CONSIDERATO che alla luce della suddetta documentazione pervenuta presso l'Amministrazione Centrale il numero dei rappresentanti degli studenti nei singoli Consigli Didattici da attivarsi che hanno riscontrato la succitata nota del 19.03.2018 è quella riportata nelle tabelle che allegate al presente decreto ne costituiscono parte integrante;

RITENUTA la necessità di creare un apposito "*link*" sul sito web di Ateneo riportante la dicitura **"ELEZIONI STUDENTESCHE 2018"** che al suo interno permetta allo studente-utente di scaricare gli appositi modelli per gli adempimenti connessi alle elezioni in oggetto;

VISTI i modelli come di seguito specificati:

- "Mod. C1 - Modello di dichiarazione del presentatore della lista";
- "Modello C2 - Modello di presentazione delle liste";
- "Modello C3 - Modello di accettazione delle candidature";
- "Modello C4 - Modello per la raccolta delle firme di sostegno";
- "Modello C4-bis – Presentazione elenco firme di sostegno";
- "Modello C5 - Modello di dichiarazione sostitutiva di notorietà";

SENTITO il Direttore Generale in relazione alla nomina del Responsabile del presente procedimento elettorale;

VISTI gli art. 1, comma 2 e art. 5, comma 2, del succitato Regolamento elettorale per le elezioni studentesche



DECRETA

- Art. 1)** Sono indette nei giorni **22 e 23 maggio 2018**, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi Collegiali dell'Università del Salento, nel Consiglio degli studenti, nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU, nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nel Comitato Unico di garanzia e nel Presidio della qualità, e per la nomina della rappresentanza dei dottorandi di ricerca in Senato Accademico, fatta eccezione per le elezioni del Consiglio didattico dell'ISUFI per il quale si è proceduto allo stralcio in attesa delle determinazioni sulla composizione del medesimo organo.
- Art. 2)** Il procedimento elettorale è disciplinato dal vigente *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali dell'Università del Salento, nel Consiglio degli Studenti, nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU, nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e nel Comitato Unico di garanzia, nell'ISUFI e nel Presidio della qualità*, nonché, per tutto quanto non previsto nel predetto Regolamento, dallo Statuto di Ateneo e dalla normativa nazionale in materia.
- Art. 3)** **L'elettorato attivo**, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 2 del Regolamento elettorale, spetta:
- per le elezioni della rappresentanza degli studenti in Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università del Salento, nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nel Comitato Unico di garanzia e nel Presidio della qualità, agli studenti che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultino regolarmente iscritti o che abbiano, ai sensi della normativa vigente, effettuato la preiscrizione al test di ammissione ad un corso di Laurea Magistrale dell'Università del Salento. Sono esclusi gli studenti iscritti ai corsi la cui durata è inferiore ai due anni.
 - per le elezioni della rappresentanza degli studenti nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli Didattici, nel Consiglio degli Studenti, agli studenti che abbiano effettuato preiscrizione al test di ammissione ad un corso di Laurea Magistrale dell'Università del Salento. In questo caso gli studenti votano per le elezioni delle rappresentanze in riferimento ai Corsi cui si andranno ad immatricolare.
 - per le elezioni dei rappresentanti degli studenti di dottorato in Senato Accademico, agli studenti di dottorato purchè iscritti nei tre anni dei relativi corsi; i predetti studenti di dottorato non sono titolari di elettorato attivo per la rappresentanza degli studenti di I e II livello in Senato Accademico;
 - non hanno diritto di voto coloro i quali, avendo effettuato preiscrizione al test di ammissione ad un corso di Laurea Magistrale o ad anno successivo di un corso di Laurea dell'Università del Salento, non abbiano completato la procedura di immatricolazione o di iscrizione ad un corso di Laurea o di Laurea Magistrale entro il termine ultimo previsto dalla normativa vigente, in quanto compatibile con le sedute di votazione.
- Art. 4)** **L'elettorato passivo**, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto e dell'art. 3 del Regolamento elettorale, è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale e dottorato di ricerca. Lo studente può cumulare contemporaneamente due rappresentanze e non può essere eletto per più di due mandati nello stesso organo. In caso di elezioni parziali o suppletive, il mandato elettorale, che abbia durata superiore a sei mesi, consente la rieleggibilità una sola volta. Sono ineleggibili coloro che non possono assumere pubblici uffici perché condannati con sentenza penale passata in giudicato e coloro che non sono in possesso dell'elettorato attivo ai sensi del precedente art. 3.



Sono ineleggibili altresì coloro che avendo effettuato preiscrizione al test di ammissione ad un corso di laurea magistrale o ad anno successivo di un corso di Laurea dell'Università del Salento, non abbiano completato la procedura di immatricolazione o di iscrizione ad un corso di Laurea o di Laurea Magistrale entro il termine ultimo previsto dalla normativa vigente, in quanto compatibile con le sedute di votazione.

Art. 5) L'Università del Salento elegge due rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 18 del 27.6.2007, nel seguente modo:

1. uno studente viene eletto da tutti gli studenti regolarmente iscritti presso i corsi di studio attivi nella sede di Lecce;
2. uno studente viene eletto da tutti gli studenti regolarmente iscritti presso i corsi di studio attivi nella sede di Brindisi.

L'elettorato attivo e passivo spetta rispettivamente a tutti gli studenti di cui ai commi 1 e 2;

Art. 6) L'Ufficio Elettorale, con funzioni di coordinamento di tutte le attività connesse allo svolgimento delle elezioni, è costituito ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento elettorale presso l'Ufficio Regolamenti e Rapporti Istituzionali dell'Università.

Art. 7) Con successivo provvedimento sarà nominata la **Commissione Elettorale Centrale**.

Art. 8) Entro il giorno **2 maggio 2018**, con Decreto Rettorale saranno costituiti i seggi elettorali verrà stabilito il numero degli stessi e la relativa ubicazione.

Art. 9) Ai fini dell'emanazione del predetto decreto di costituzione dei seggi, i presentatori di ciascuna lista comunicano all'Ufficio Elettorale, entro il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni, ovvero entro le **ore 12,00 del 2 maggio 2018**, i nominativi degli studenti componenti dei seggi.

Art. 10) Gli **elenchi degli studenti aventi diritto al voto**, studenti e dottorandi, predisposti in ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, nome e del numero di matricola di ciascuno di essi, e con distinzione rispetto ai corsi di studio e ai corsi di dottorato saranno depositati presso l'Ufficio Elettorale (Ufficio Regolamenti e Rapporti Istituzionali), per la consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse, almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle votazioni, ovvero entro il **7 maggio 2018**. Entro il medesimo termine, l'elenco dei votanti verrà pubblicato, a cura dell'Ufficio Elettorale, sul sito web dell'Università del Salento per la consultazione on line.

Art. 11) Le **candidature** devono essere espresse con: cognome, nome, luogo e data di nascita, anno di iscrizione, numero di matricola, dipartimento, corso di Laurea o di diploma ad esaurimento, corso di Laurea di primo livello, corso di Laurea di secondo livello, corsi di specializzazione e dottorato di ricerca.

Art. 12) Le **liste dei candidati**, contraddistinte da una denominazione o sigla e comprendenti un numero di candidati pari al doppio del numero degli eligendi, devono essere presentate entro le ore 12.00 del trentesimo giorno precedente l'inizio dello svolgimento delle operazioni di voto, ovvero entro le **ore 12:00 di lunedì 23 aprile 2018** mediante deposito presso l'Ufficio Elettorale - Ufficio Regolamenti e Rapporti Istituzionali dell'Università, che rilascia apposita ricevuta indicando la data e l'ora dello stesso.

Art. 13) Le **dichiarazioni di presentazione della lista** di candidati e di accettazione della candidatura possono avvenire:

- per via telematica, a condizione che l'Ateneo abbia attivato appositi sistemi di riconoscimento della firma digitale o abbia abilitato l'uso della carta d'identità elettronica;
- mediante sottoscrizione resa dall'interessato in presenza dei dipendenti deputati all'autentica della sottoscrizione;



- mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà debitamente sottoscritta, predisposta dall'Amministrazione con modulo disponibile anche on line sul sito internet dell'Università, e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del sottoscrittore. L'Ufficio Elettorale rilascerà apposita ricevuta indicando la data e l'ora della presentazione.

Art. 14) I **presentatori** di ciascuna lista comunicano all'Ufficio Elettorale, entro il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni, ovvero **entro il giorno 2 maggio 2018**, i nominativi dei rappresentanti di lista per ciascun seggio, ed i nominativi degli studenti componenti dei seggi compresi i supplenti, ai fini dell'emanazione del decreto di costituzione dei seggi.

Art. 15) Le **liste dei candidati** per il Senato Accademico, per i Consigli di Amministrazione dell'Università e dell'ADISU, per il Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli Impianti sportivi dell'Ateneo e per il Comitato unico di garanzia e per il Presidio della Qualità dovranno essere corredate dalle firme di almeno **50 studenti** regolarmente iscritti all'Università del Salento, mentre per i Consigli di Dipartimento, i Consigli Didattici e il Consiglio degli studenti, le Candidature dovranno essere corredate dalle firme di **20 studenti**.

Analogamente per le sottoscrizioni delle candidature per l'elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca in Senato il numero delle sottoscrizioni è stabilito in **n. 20 dottorandi** in ragione della consistenza dei dottorandi iscritti all'Università.

Anche le firme apposte a sostegno delle candidature, ai sensi dell'art. 38 comma 3 D.P.R. n. 445/00, saranno autenticate dai soggetti di cui al precedente art. 12 del presente provvedimento, oppure mediante sottoscrizione da parte del firmatario, unitamente a deposito di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dello stesso, da allegare all'atto della presentazione delle liste stesse, a cura del presentatore ufficiale.

A fianco della firma di ogni sottoscrittore deve essere chiaramente indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, dipartimento, anno di iscrizione, numero di matricola, corso di laurea o di diploma ad esaurimento, corso di laurea di primo livello, corso di laurea di secondo livello, corsi di specializzazione e dottorato di ricerca.

Ogni studente può appoggiare con la propria firma **solo una lista**.

I nominativi illeggibili ed i numeri di matricola inesatti verranno considerati nulli.

Qualora il numero dei sottoscrittori sia inferiore al minimo richiesto, la lista risulterà annullata.

Art. 16) Le **liste dei candidati** che verranno riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale Centrale saranno **rese pubbliche** mediante affissione di manifesti nei quali le stesse saranno riportate secondo l'ordine di presentazione, con relativa denominazione o sigla, ovvero mediante pubblicazione sul sito web dell'Università del Salento per la consultazione in via informatica, almeno 15 giorni prima della data delle elezioni, ovvero **entro il 7 maggio 2018**.

Art. 17) La **propaganda elettorale** dovrà svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione e mediante accordi fra i presentatori delle liste riuniti in apposito Comitato; ogni forma di propaganda, compreso il volantinaggio, dovrà cessare 24 ore prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 18) Le votazioni si svolgeranno, con procedura telematica, i giorni 22 e 23 maggio 2018; i seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del 22 maggio 2018 e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del 23 maggio 2018.

Le votazioni avranno luogo in apposite aule delle sedi dell'Università del Salento.



Prima dell'inizio delle elezioni i componenti del seggio si riuniranno per acquistare la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del diritto di voto (registri, liste dei votanti, materiale di cancelleria, ecc.).

Art. 19) Le rappresentanze da eleggere per ciascun Organo della presente consultazione elettorale sono quelle di cui alle **tabelle A, B, C e D** che allegate al presente decreto ne costituiscono parte integrante (all. n. 1).

Art. 20) Come previsto dall'art. 13 del *Regolamento elettorale d'Ateneo per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, nel Consiglio degli studenti, nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU, nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nel Comitato Unico di garanzia, e nel Presidio della qualità*, ogni elettore può esprimere, per ciascuna delle rappresentanze da eleggere, un numero di voti pari ad un terzo delle rappresentanze da eleggere, fino ad un massimo di sei preferenze, purché appartenenti alla stessa lista, secondo le modalità stabilite nella procedura telematica. A tal fine, a cura della Ripartizione Informatica, sarà predisposta una demo, pubblicata anche sull'apposito sito web dedicato alle elezioni in epigrafe, per facilitare le operazioni di voto.

Art. 21) L'attività didattica non sarà sospesa durante le giornate di svolgimento delle elezioni.

Art. 22) Entro 10 giorni dallo svolgimento delle elezioni, accertata la regolarità degli atti, con Decreto Rettorale verranno proclamati gli eletti ed i risultati verranno resi pubblici mediante affissione sulle bacheche universitarie, sulla stampa, sul sito web di Ateneo.

Art. 23) Approvare i Modelli come di seguito indicati:

- "Mod. C1 - Modello di dichiarazione del presentatore della lista";
- "Modello C2 - Modello di presentazione delle liste";
- "Modello C3 - Modello di accettazione delle candidature";
- "Modello C4 - Modello per la raccolta delle firme di sostegno";
- "Modello C4-bis – Presentazione elenco firme di sostegno";
- "Modello C5 - Modello di dichiarazione sostitutiva di notorietà";

che allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante (all. n. 2) e che saranno inseriti sul link denominato "ELEZIONI STUDENTESCHE 2018" <https://www.unisalento.it/elezioni-in-ateneo>.

Per facilitare le operazioni di voto, i predetti modelli dovranno essere compilati in via elettronica seguendo le indicazioni di cui al predetto link ed essere trasmessi all'Ufficio Regolamenti e Rapporti Istituzionali in formato cartaceo (Piazza Tancredi n. 7) per le sottoscrizioni di cui ai precedenti artt. 9), 10), 11) e 13), nonché in formato elettronico all'indirizzo mail: regolamenti@unisalento.it

Art. 24) Responsabile del Procedimento elettorale è la Dott.ssa Elisabetta Caricato.

Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nelle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Lecce, 30.03.2018

f.to IL RETTORE
(Prof. Vincenzo Zara)



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

**DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E
RAPPORTI ISTITUZIONALI/SE**

Alla stampa
All'Albo Ufficiale
Alla Direzione Generale
Ai Dipartimenti
Alla Ripartizione Informatica